

Exit tax, riforma in vista

Maria Carla De Cesari

24 novembre 2011 Cronologia articolo



La tassazione per i contribuenti che chiudono un'attività in Italia, per aprirne una all'interno della Ue sarà rivista, così da evitare che l'Italia sia deferita alla Corte di giustizia del Lussemburgo. Il trasferimento delle attività all'interno della Ue è considerato «realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale». Questa forma di tassazione immediata potrebbe rivelarsi un fattore che contrasta con la libertà di stabilimento. L'Italia, dopo l'avvio da parte della Commissione europea della procedura di infrazione, ha rassicurato Bruxelles, che in attesa della riforma ha messo in stand by il dossier.

«Le autorità italiane – fa sapere la Commissione europea in una lettera resa nota nei giorni scorsi – hanno confermato che a livello ministeriale i lavori erano in fase avanzata senza tuttavia indicare un calendario preciso per l'adozione definitiva delle modifiche». Per contro, la Commissione continua a tallonare la nostra amministrazione. A questo punto il dossier dovrà essere esaminato dal ministero dell'Economia, che ad interim è retto dal presidente del Consiglio, Mario Monti.

La vicenda nasce da una denuncia dell'Aidc, l'Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, presentata nel 2009, confluita nella procedura Eu-Pilot, il canale di dialogo istituzionale per la composizione dei contrasti – sollevati da cittadini e imprese – tra normativa nazionale e disciplina comunitaria.

Che cos'è l'exit tax? L'istituto è previsto dall'articolo 166 del Dpr 917/1986 e colpisce, con imposizione immediata, le imprese che intendano trasferire la residenza fiscale in un altro Stato Ce e non facciano confluire i componenti dell'azienda o del complesso aziendale in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, ma siano anch'essi trasferiti in altro Stato comunitario. «Allo stesso modo – si legge nella denuncia Aidc – la normativa nazionale confligge con la norma primaria comunitaria, allorché, pur avendo fatto confluire in un primo momento, in tutto o in parte, i componenti dell'azienda o del complesso aziendale in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, successivamente li trasferiscano in altro Stato della Ce per esigenze imprenditoriali, dovendo soggiacere alla tassazione degli attivi trasferiti, e continuino ad utilizzare gli asset nell'esercizio della loro attività d'impresa».

L'imposizione sulle plusvalenze latenti, non realizzate (anche concernenti una stabile organizzazione situata in altro Stato della Ce) ostacola la libertà di stabilimento. Una controprova è data dal fatto che «nessuna imposizione "anticipata" è invece prevista per coloro che cambiano la propria residenza nello Stato italiano, ovvero effettuino un trasferimento di attivo da una sede principale ad una filiale o succursale sempre situata in Italia».

L'exit tax potrebbe essere giustificata, da parte dello Stato, con il diritto di difendersi da un uso

L'exit tax potrebbe essere giustificata, da parte dello Stato, con il diritto di difendersi da un uso fraudolento delle norme comunitarie. Anche la lotta all'evasione e alla frode fiscale potrebbe essere un argomento che legittima restrizioni alla libertà di stabilimento. Si tratta di obiezioni cui l'Aidc risponde alla luce della giurisprudenza comunitaria. Il trasferimento della residenza fiscale costituisce un elemento «della strategia imprenditoriale e il fatto di minimizzare l'onere fiscale può essere una delle ragioni, ma non quella esclusiva, atteso che l'intrapresa economica è incentrata sul conseguimento del profitto. La sede dove localizzare i propri affari – sostiene la denuncia Aidc – è scelta che prescinde da meri arbitraggi fiscali e, più propriamente, volta a conseguire obiettivi economici di medio/lungo periodo laddove sono più favorevoli le condizioni per raggiungerli, in funzione di un pluralità di fattori che soddisfano e favoriscono la crescita e lo sviluppo dell'impresa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

L'IMPOSIZIONE IMMEDIATA

In base all'articolo 166 del Dpr 917/1986 i contribuenti che intendano trasferirsi in un altro Stato della Comunità sono assoggettati a imposizione immediata qualora non facciano confluire i componenti dell'azienda o del complesso aziendale in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, ma siano anch'essi trasferiti in un altro Stato comunitario

LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Secondo la denuncia dell'Aidc, l'Associazione italiana dottori commercialisti, l'imposizione delle plusvalenze latenti, non realizzate (anche concernenti una stabile organizzazione situata in un altro Stato Ce) è misura idonea a ostacolare, dissuadere o, quanto meno, a rendere meno attraente, da parte degli imprenditori italiani, l'esercizio della libertà di stabilimento garantita dal Trattato. Nessuna imposizione "anticipata" è invece prevista per coloro che cambiano la propria residenza in Italia

LA POSIZIONE DI BRUXELLES

La Commissione europea, dopo la denuncia presentata dall'Aidc, ha avviato, con la messa in mora, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. L'amministrazione italiana ha assicurato che le norme saranno cambiate: nell'attesa la Commissione ha deciso di non proseguire l'azione contro l'Italia e ha sospeso il deferimento dell'Italia presso la Corte di giustizia europea del Lussemburgo